

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E LA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CON DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E BIENNIO DELLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (.....) del mese di

fra

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito denominata "SdS" con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore, dott. Andrea Francalanci, nato a il, domiciliato ai fini della presente presso la sede della SdS, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

Cooperativa Convoi S.C.S. Onlus, con sede legale in Via Giotto, 22 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.IVA e CF. 02313960482, che in seguito sarà chiamata Cooperativa o Appaltatore o Gestore, rappresentata da Maurizio Rossi, nato a il c.f., residente in Via della Castellina, n. 49 – 50019 Sesto Fiorentino (Fi) in qualità di legale rappresentante,

Premesso

a) che con D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

b) che l'art. 55 comma 1 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato, stabilisce che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogettazione poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre l'art. 55 comma 3, stabilisce che la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

c) che all'art. 14 della legge regionale n. 58 del 31 ottobre 2018 ("Norme per la cooperazione sociale in Toscana") vengono date indicazioni sugli strumenti di coprogrammazione, coprogettazione ed accreditamento, mentre all'art. 11 e 13 della legge regionale n. 65 del 22 luglio 2020 ("Norme di

sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”) vengono dettati principi in tema di procedimento e coprogettazione;

d) che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con decreto del Direttore n. 104 del 6 ottobre 2022 ha approvato un avviso finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione per gli anni 2022-2024 di interventi di supporto a studenti con disturbi dell’apprendimento in orario extra-scolastico per le scuole primarie, secondarie di primo grado e per il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Sesto Fiorentino;

e) che la Cooperativa Convoi Scs Onlus ha presentato in data 26 ottobre 2022 con prot. n. 6525 la domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione di cui all’avviso approvato con il decreto del Direttore n. 104/2022 sopra richiamato, in riferimento alla misura di intervento di cui all’Azione 1;

f) che all’esito di una procedura di coprogettazione è stata approvata una proposta progettuale condivisa, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

f) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei minori frequentanti le scuole di vario ordine e grado del territorio.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

La Cooperativa si impegna a svolgere attività di “supporto ad alunni con disturbi dell’apprendimento in orario extrascolastico per le scuole primarie, secondarie di primo grado e primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Sesto Fiorentino” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti:

- 1) attività di studio in piccoli gruppi in rapporto di 1/3 tra educatore e studenti;
- 2) attività di confronto con gli insegnanti e le famiglie degli studenti coinvolti.

Per la descrizione del servizio si rinvia a quanto previsto dalla proposta progettuale condivisa nel corso degli incontri di coprogettazione e allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere garantite con la frequenza ivi indicata e saranno da realizzare presso i locali del Centro diurno T.O.B. (in Via Giuseppe Garibaldi n. 206 a Sesto Fiorentino) o del progetto In Frigo Veritas (Via Gramsci n. 202 a Sesto Fiorentino) per la scuola primaria ovvero in tutti i plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (primo biennio) del territorio comunale di Sesto Fiorentino richiedenti. Qualora il numero dei richiedenti non consentisse la costituzione di un gruppo, la sede delle attività potrà essere spostata presso altro plesso dove si sono costituiti altri gruppi, tranne nel caso in cui l’attività non sia resa con modalità a distanza.

Le attività avranno avvio anche alla presenza di un gruppo costituito da due soli studenti.

La Cooperativa dovrà garantire, per tutte le tipologie di attività un costante contatto con la famiglia e con le Istituzioni scolastiche.

L’avvio alle attività previste dal servizio potrà essere disposto dall’Istituto scolastico di frequenza dell’alunno o dalla famiglia mediante scheda di segnalazione dei bisogni e delle difficoltà di cui il

bambino/ragazzo è oggetto. La segnalazione per l'attivazione del servizio ha validità per l'intero anno scolastico.

Gli utenti del progetto dovranno obbligatoriamente essere residenti presso il Comune di Sesto Fiorentino.

Tutte le attrezzature e materiali necessari saranno a carico della Cooperativa.

La Cooperativa avrà l'onere di fornire report trimestrali sull'andamento delle attività e dovrà essere previsto almeno una volta l'anno un momento di monitoraggio condiviso tra la Cooperativa, il Servizio sociale Professionale e la scuola, per una valutazione sulla compatibilità dell'intervento rispetto al bisogno di ogni studente inserito nel progetto.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna per lo svolgimento del servizio:

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che i collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

La Cooperativa garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale), così come modificato con decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 122, nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La Cooperativa dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Cooperativa si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dall'art. 53 comma, 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotte dalla legge n. 190/2012.

La Cooperativa dà atto, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione del Codice di Comportamento del personale SdS reperibile sul sito web dell'Ente nella Sezione Trasparenza.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del Progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella dott.ssa Laura Guasti (Coordinatrice del Servizio Professionale Area Minori) e per la Cooperativa nella persona della Referente, dott.ssa Martina Morandini.

Ai responsabili del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del progetto medesimo;

- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto.

Saranno svolte ogni tre mesi delle riunioni con la Cooperativa di riferimento per una verifica puntuale delle attività svolte e per un tavolo di confronto con il Servizio Sociale Professionale.

Sulla base della verifica dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 5 - SICUREZZA

In relazione alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Sede del Centro diurno T.O.B., Via Garibaldi, n. 206 - Sesto Fiorentino, sede del progetto In Frigo Veritas, Via Gramsci, 202 - Sesto Fiorentino;
- presso locali messi a disposizione dalle direzioni scolastiche;
- online in modalità a distanza.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede della Cooperativa, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e tutti gli altri obblighi e oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

La Cooperativa avrà l'obbligo di trattare i dati e le informazioni di cui venga in possesso, solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e sue successive modificazioni e integrazioni, a protezione dei dati personali.

In forza della presente convenzione, come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, la Cooperativa sarà nominata "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. La nomina viene formalizzata con la presente convenzione.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli utenti inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione e conservata in copia agli atti dell'Ufficio Amministrativo SDS di Sesto Fiorentino, via Gramsci, n. 282.

ART. 8 - RIMBORSO SPESE

La SdS si impegna a erogare alla Cooperativa, per ciascuna annualità, la somma complessiva massima di € 34.000,00, IVA inclusa, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte ed espletate le verifiche di legge, mediante una relazione descrittiva della tipologia e del numero di servizi svolti. La somma riconosciuta dalla SdS si configura come rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa per la gestione del servizio al netto delle quote di compartecipazione a carico dei beneficiari dello stesso. La Cooperativa pertanto dovrà produrre alla SdS a fine anno scolastico idonea documentazione/attestazione delle spese pertinenti i

servizi oggetto di convenzione e la SdS si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese.

La Società della Salute erogherà le somme stanziare per il progetto per stadi di avanzamento, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (salvo la quota erogata come anticipo) e la relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento.

L'erogazione del rimborso di questa Azione, stante la particolarità del progetto, avverrà in due tranche:

- il 30% dopo la stipula della convenzione e l'avvio del progetto;
- il 70% a saldo finale dopo la conclusione del progetto, dietro presentazione di rendicontazione finale e verifica della compartecipazione versata da parte delle famiglie degli studenti coinvolti nelle attività.

La liquidazione sarà disposta a seguito di dichiarazione resa ai fini dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Per il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come precisato dalle linee guida approvate dal decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Cooperativa dovrà comunicare prima della firma della Convenzione il conto corrente dedicato e i soggetti delegati a operare.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

ART. 11 - DURATA

La durata del presente affidamento è stabilita per la durata degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, dal 21 dicembre 2022 al 10 giugno 2023 per la prima annualità e dal 1° ottobre 2023 al 10 giugno 2024 per la seconda annualità.

Per gli studenti frequentanti le classi terze della scuola secondaria di prima grado sarà possibile prolungare l'intervento fino al 30 giugno dell'annualità di interesse per il supporto in vista della preparazione per l'esame di stato.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Cooperativa se dovute. La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per la Cooperativa
Il Legale Rappresentante
Maurizio Rossi

.....

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci

.....